

Comune di Mezzana Bigli

Provincia di PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5 DEL 28/03/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione * ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GHIROLDI VITTORE - Presidente	Sì
2. PASQUALI CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
3. BALLADORE ALESSANDRO - Consigliere	Sì
4. CHIOCCA CRISTIANO - Consigliere	Sì
5. PERETTO GIADA - Consigliere	Sì
6. GUANO ANGELO - Consigliere	Giust.
7. GANDINI STEFANIA - Consigliere	Sì
8. CERVELLATI GABRIELE FRANCO - Consigliere	Sì
9. CASSI CLARA - Consigliere	Sì
10. BORIOLI IVAN - Consigliere	Sì
11. MIRACCA ELENA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA.

Il Sig. GHIROLDI VITTORE nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco pro tempore Ghiroldi Vittore;

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.Ú.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali;

Dato atto che la I.U.C. è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che il comma 704 dell'art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (uno) per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente o inferiore a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.

- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Considerato che la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI:

comma 14 – esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo famigliare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla L. 27.07.2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Vista la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017), pubblicata sulla G.U. del 21.12.2016, n. 297;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti nel Bilancio 2017 in corso di predisposizione cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale illuminazione pubblica e servizi connessi"	97.024,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali, del verde pubblico, dei cimiteri	34.362,00
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	40.094,00
Servizi alla persona: assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alle persone"	58.687,00

3. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017:

Aliquota base	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille
Aliquota fabbricati categoria D5	1 per mille

⁴⁾ di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

- 5) di stimare in €. 60.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 6) di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 70% (settanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- 7) di stabilire che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni, hanno diritto ad una riduzione della Tasi nella misura del 50% della base imponibile;
- 8) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 26,07 per cento.
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro i termini previsti dalle leggi vigenti;
- 10) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 11) di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2017;

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli. resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Mezzana Bigli

Provincia di PV

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1 e 147 bis, legge 102/2009.

Parere dei responsabili servizi interessati sulla proposta di deliberazione.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017.

SERVIZIO TRIBUTI

La sottoscritta Dallera Ornella, responsabile dell'Ufficio sopra indicato, per quanto di propria competenza e sotto la propria responsabilità esprime <u>PARERE FAVOREVOLE</u> in ordine alla <u>regolarità tecnica ed amministrativa</u> sulla deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI F.to: Dallera Ornella

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dallera Ornella, responsabile del Servizio Finanziario del Comune, esprime <u>PARERE FAVOREVOLE</u> in ordine alla <u>regolarità contabile</u> della deliberazione in oggetto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 14/03/2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: Dallera Ornella Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to : Sig. GHIROLDI VITTORE	Il Segretario Comunale F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA
CERTIFICA	TO DI PUBBLICAZIONE
n. Sy de	el Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblica consecutivi con decorrenza dal 2010 S	ata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
come prescritto dall'art.124, 1° comma, de	
Mezzana Bigli, lì	II Segretario Comunale F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA
,	
·	IONE DI ESECUTIVITA' cutiva in data 28-mar-2017
Perché dichiarata immediatamente ese 267)	eguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
Per la scadenza dei 10 giorni della pub n. 267)	oblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
Mezzana Bigli, lì 28-mar-2017	Il Segretario Comunale F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA
E' copia conforme all'originale, in carta sem	unlice, per uso amministrativo
Lì, <u>08(06/1/7</u>	Il Segretario Companale DOTT.SSA PIZZO CEHERO MARIA LUISA